

MODULARIO
Ambiente - 7

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio
e delle Acque



DEC STA - REGISTRAZIONE
Prot. 0000341/STA del 30/05/2016

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ed in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera a), punto iii, l'allegato II, punto 1.3, letterai e l'allegato V, punto 1.2.5;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale», in particolare l'articolo 74, comma 2, lettera v), l'articolo 77, comma 5 e l'allegato 3 alla Parte III, il punto B.4.1 rubricato «Metodologia di identificazione e designazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali per le acque fluviali e lacustri»;

Visto il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 giugno 2008, n. 131, «Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 4, dello stesso decreto.»

Visto il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 novembre 2013, n. 156, «Regolamento recante i criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque fluviali e lacustri, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo»;

Considerato il caso EU Pilot 7304/15/ENVI – Attuazione in Italia della Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, in particolare il punto 2, lettera c) in cui la Commissione rilevava la «Mancata definizione del buon potenziale ecologico per i corpi idrici fortemente modificati (HMWB)».

Vista la linea guida n. 4 «Identification and Designation of Heavily Modified and Artificial Water Bodies» del 2003, emanata dal «Gruppo di lavoro - 2.2 HMWB» della Commissione Europea nell'ambito della Strategia Comune d'Implementazione della direttiva 2000/60/CE, che fornisce indicazioni in merito all'identificazione, designazione e classificazione dei corpi idrici fortemente modificati ed artificiali;

Tenuto conto delle risultanze dell'incontro svoltosi il 12 febbraio 2016 tra la Direzione Generale della Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Direzione Generale Ambiente (Direzione C «Quality of Life, Water and Air») della Commissione europea espresse nella nota ARES(2016)1583364 del 04/04/2016 – «Follow-up of the meeting of 12 February 2016 in DG Environment».

Vista la metodologia di classificazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali per le acque fluviali e lacustri elaborata dal Gruppo nazionale di Lavoro istituito con Decreto Direttoriale prot. n.4984/TRI/DI/N del 17 aprile 2014.

DECRETA

Art. 1

(Approvazione della metodologia)

Ai fini della classificazione dei corpi idrici fortemente modificati, artificiali, fluviali e lacustri è approvata, per l'avvio di una fase sperimentale, la metodologia di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto denominata "*Classificazione del potenziale ecologico per i corpi idrici fortemente modificati e artificiali fluviali e lacustri*".

Art.2

(Sperimentazione della metodologia)

1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto è avviata una fase di applicazione sperimentale della metodologia di cui all'articolo 1.
2. Le Autorità di bacino distrettuali, di concerto con le Regioni o le Province autonome che ricadono nel distretto idrografico di competenza, individuano, per ogni settore di uso specifico di cui alle tabelle dell'allegato 2 del presente decreto almeno un Corpo idrico fortemente modificato (CIFM) e un Corpo idrico artificiale (CIA) secondo la procedura di cui alla Parte III, allegato 3, punto B.4.1 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Ai corpi idrici individuati ai sensi del comma 2, le Regioni e le Province autonome applicano la metodologia di cui all'articolo 1 ed inviano le risultanze alle Autorità di Bacino distrettuali entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art.3

(Validazione della metodologia)

1. Per la validazione della metodologia di cui all'articolo 1 è istituito un Tavolo di Lavoro, coordinato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, composto dalle Autorità di bacino distrettuali, dalle Regioni, dalle Province autonome, dalle Agenzie per la protezione ambientale e integrato dai membri del Gruppo nazionale di Lavoro.
2. Le Autorità di bacino distrettuali, le Regioni, e le Province autonome comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (PEC: dgsta@pec.minambiente.it) entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i propri referenti.
3. Il Tavolo di Lavoro di cui al comma 1 valuta la metodologia sulla base delle risultanze di cui all'articolo 2, comma 3 ai fini dell'emanazione di successivi provvedimenti.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Gaja Checcucci

